DISPOSIZIONI URGENTI PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11

(1)

Versione in vigore dal 19 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 2 del 2022".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-consentire-l-esercizio-del-diritto-di-voto/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-18-febbraio-2022-n-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it